



**News n. 115 del 27 settembre 2023
a cura dell'Ufficio del massimario**

Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle limitazioni all'operatività dei centri di assistenza doganale.

T.a.r. per il Piemonte, sez. III, ord. 26 luglio 2023, n. 722 – Pres. Perna, Est. Cappadonia.

Unione europea – Dogana - Centri di assistenza doganale – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1. “Dica la Corte di Giustizia UE se l'art. 18 Reg. UE 952/2013, unitamente al considerando 21, debba essere interpretato nel senso che osti ad una norma (l'art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell'operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all'interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l'estensione all'intero territorio nazionale”;*
- 2. “Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 10 e 15 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una norma (l'art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell'operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all'interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l'estensione all'intero territorio nazionale e riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali”;*
- 3. “Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 56-62 T.F.U.E. debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una norma (l'art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell'operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all'interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l'estensione all'intero territorio nazionale e riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali” (1).*

I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Piemonte ha sottoposto alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti interpretativi diretti a verificare la compatibilità, con le previsioni del

diritto europeo di settore, della normativa nazionale (dettata dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549) secondo la quale le società autorizzate all'attività assistenza doganale (a differenza degli spedizionieri doganali) possono svolgere le loro attività solo nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede.

II. La vicenda sottesa alla rimessione può essere così sintetizzata:

Il ricorrente è un centro di assistenza doganale (anche CAD) costituito in forma di s.r.l., con sede legale nella provincia di Cuneo. Esso svolge operazioni di dogana, vale a dire l'emissione di bollette doganali d'importazione ed esportazione per conto dei propri clienti ed è soggetto riconosciuto come Operatore economico autorizzato (AEO) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il predetto centro di assistenza premette di aver concluso con una società tedesca un accordo per l'emissione di bollette doganali d'importazione ed esportazione da/verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, relative all'acquisto di prodotti alimentari da fornitori italiani, da destinare nel Regno Unito.

Il CAD, attesa la necessità di operare presso il magazzino di un cliente fornitore nella provincia di Vicenza, dunque al di fuori della circoscrizione della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta nel cui territorio il medesimo centro ha stabilito la sua sede principale, ha inviato alla predetta direzione una domanda di integrazione dei luoghi approvati per l'espletamento delle procedure doganali.

La Direzione territoriale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tuttavia, ha negato l'autorizzazione richiamando l'art. 3, comma 3, del d.m. n. 549/1992, secondo il quale i Centri di assistenza doganale possono svolgere la loro attività nell'ambito del cosiddetto "compartimento doganale in cui hanno la sede"; che, nell'assetto organizzativo dell'agenzia, è da individuarsi nella Direzione regionale /interregionale/interprovinciale di riferimento (Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta).

Tale diniego è stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Piemonte e, nell'ambito del relativo giudizio, si è innestato il deferimento in esame.

III. – Con l'ordinanza in rassegna il collegio, dopo aver descritto la vicenda processuale e le difese formulate dalle parti, ha osservato quanto segue;

a) in relazione alla disciplina europea, il contesto normativo di riferimento è costituito:

a1) dall'art. 21 del regolamento UE, 9 ottobre 2013, n. 952, secondo il quale "*Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito*";

a2) l'art. 18 del regolamento n. 952 prevede che: "*Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure*

indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito...";

a3) *l'art. 10, paragrafo 4, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, intitolato "Condizioni di rilascio dell'autorizzazione" prevede che "L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale", vale a dire "motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale" (cfr. art. 4, definizione n. 8, della citata direttiva);*

a4) *ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, della Direttiva 2006/123/CE, intitolato "Requisiti da valutare": "1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.*

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;

- f) *requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;*
- g) *tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;*
- h) *l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.*

3. *Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:*

- a) *non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;*
 - b) *necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;*
 - c) *proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato”;*
- b) in relazione alla disciplina interna, il contesto normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni;
- b1) *l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 (“Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale”) stabilisce che “Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66”;*
 - b2) *l'art. 3, comma 3, del medesimo d.m. n. 549 del 1992 dispone che “Le società autorizzate di cui all'art. 1, comma 1, svolgono le loro attività nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240”;*
 - b3) *l'art. 3, comma 5, della legge del 25 luglio 2000, n. 213 (“Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci”) prevede che “I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare”;*
 - b4) *l'art. 47, comma 3, del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 43 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”), come modificato dall'art. 82, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce che “La nomina a*

spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale";

- c) le ragioni del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea:
- c1) il T.a.r. ha osservato, in via preliminare, che, allo stato non rilevano i presupposti per procedere alla diretta disapplicazione dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 549 del 1992, poiché le ragioni dell'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione – in assenza di un obbligo negativo incondizionato di non ricorrere a restrizioni territoriali con riferimento all'attività dei rappresentanti doganali – non appaiono immediate, chiare e precise;
 - c2) pertanto è stata ritenuta necessaria l'interpretazione della Corte di giustizia in ordine al regolamento UE 952/2013 con particolare riferimento all'art. 18, nonché in ordine alla direttiva 2006/123/CE con riferimento ai relativi artt. 10 e 15 e, infine, in ordine agli artt. 56 ss. del T.F.U.E.; per cui, in via pregiudiziale, si pongono le questioni della compatibilità dell'art. 3, comma 3, del d.m. n. 549 del 1992 con il diritto dell'Unione Europea al fine di verificare la sussistenza della prospettata illegittimità dell'atto nazionale impugnato;
 - c3) l'art. 18 del regolamento UE n. 952, secondo il giudice rimettente, non sembra consentire la restrizione territoriale dell'attività derivante dall'art. 3, comma 3, del d.m. n. 549 del 1992;
 - c4) segnatamente, da un lato, l'art. 18 cit. al comma 3, afferma che gli Stati membri possono fissare, "conformemente al diritto dell'Unione", le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito; dall'altro, la stessa norma dispone che "Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito";
 - c5) ciò posto rileva il giudice di primo grado che al CAD ricorrente è stato imposto un criterio più severo (una restrizione territoriale) con riferimento alla prestazione di servizi in questione. La norma comunitaria (pur non menzionata nel provvedimento impugnato) prevede espressamente che il potere del legislatore possa essere esercitato in senso più favorevole al rappresentante in dogana e non, al contrario, secondo criteri più restrittivi;
 - c6) per tale ragione secondo il T.a.r. l'ordinamento doganale dell'Unione Europea non prevede alcuna limitazione territoriale all'esercizio dei servizi di intermediazione doganale e di conseguenza l'ordinamento interno (cfr. art. 3, comma 3, d.m. n. 549 del 1992 e art. 3, comma 5, legge n. 213/2000) non appare conforme al diritto dell'Unione;
 - c7) peraltro, l'art. 3, comma 3, del d.m. n. 549 del 1992, precludendo al CAD di operare attraverso un'unità locale e un magazzino stabiliti fuori dalla circoscrizione della Direzione Interregionale in cui si trova la sua sede principale (Cuneo), introduce restrizioni relative alla possibilità di operare attraverso rappresentanze, succursali o filiali (cosiddetti "stabilimenti secondari"), malgrado l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE consenta al prestatore autorizzato di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, "anche mediante l'apertura di

- rappresentanze, succursali, filiali o uffici”, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, che nel caso in esame pare non ricorrere (cfr. art. 4, definizione n. 8, della direttiva 2006/123/CE);
- c8) inoltre, in ragione dell’art. 3, comma 3, del d.m. n. 549 del 1992 si configura “il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale” – in assenza delle condizioni di necessità e di proporzionalità individuate dall’art. 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE – sia pure limitatamente al caso in cui detti stabilimenti siano collocati al di fuori del territorio della circoscrizione della Direzione interregionale in cui il CAD abbia stabilito la sua sede principale;
- c9) ancora l’art. 82 del d.lgs. n. 59 del 2010 (intitolato “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”), modificando l’art. 47 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ha eliminato le limitazioni territoriali prima vigenti per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi sul territorio nazionale;
- c10) la limitazione territoriale dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di servizi costituisce, ai sensi degli articoli 10 e 15 della direttiva 2006/123/CE, una restrizione alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi (Corte di giustizia, 23 dicembre 2015, C-293/14), a nulla rilevando la circostanza in base alla quale l’art. 3, comma 3, del d.m. n. 549/1992 prevede la possibilità per i CAD di agire in forma aggregata (attraverso il collegamento con società omologhe, aventi il medesimo oggetto sociale, o attraverso la costituzione di un GEIE) al fine di poter prestare i servizi fuori dal settore geografico di riferimento;
- c11) per tali ragioni si ritiene che l’operatività di stabilimenti secondari non possa soffrire preclusioni o limitazioni, quali quelle poste dall’ordinamento nazionale, che priva i CAD della possibilità di operare direttamente, attraverso sedi secondarie e magazzini, al di fuori del territorio della circoscrizione della Direzione interregionale in cui detti CAD hanno stabilito la loro sede principale;
- d) in via ulteriore, il collegio dubita che l’art. 3, comma 3, del d.m. n. 549 del 1992, nella parte in cui prevede la citata restrizione territoriale, sia conforme al diritto dell’Unione (artt. 56 ss. del T.F.U.E.), in quanto, pur non formalmente discriminatoria, pone il prestatore del servizio, che opera come società di capitali denominata CAD, in posizione obiettivamente sfavorevole, talché la misura nazionale sembra costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi;
- d1) non si ritiene che l’esercizio da parte di un CAD dell’attività al di fuori del proprio circondario territoriale (ora Direzione interregionale di riferimento) possa pregiudicare i requisiti di natura tecnico professionale previsti per tale attività e, con ciò, la continuità del servizio;
- d2) l’attività di vigilanza da parte dell’ufficio delle dogane territorialmente competente non può tramutarsi in una limitazione di attività dei CAD (né di qualunque altro operatore economico), laddove tale limitazione sia contraria

- ai principi sovranazionali di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento;
- d3) l'art. 82 del d.lgs. n. 59 del 2010, nel modificare l'art. 47 del d.P.R. n. 43 del 1973, ha previsto che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall'interessato, coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi sul territorio nazionale;
- d4) la restrizione territoriale in esame non può ritenersi superata dalla previsione normativa che contempla la possibilità per i CAD di agire in forma aggregata (attraverso il collegamento con società omologhe, aventi il medesimo oggetto sociale, o attraverso la costituzione di un GEIE) al fine di poter prestare i servizi fuori dalla circoscrizione della Direzione interregionale;
- d5) tale incombente, attesi gli oneri economici che graverebbero sui CAD, appare idoneo a rendere l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato più difficoltoso ed economicamente meno attraente, senza che le misure nazionali perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguate a garantirne la realizzazione e non eccedano quanto sia necessario per raggiungerlo (cfr. Corte di giustizia UE, 12 settembre 2013, C-475/11);
- d6) il perdurare dell'attuale interpretazione normativa potrebbe provocare una distorsione all'interno del mercato europeo con riferimento alla libera circolazione delle merci e delle persone. Pertanto, la normativa italiana e l'interpretazione che ne viene data dall'autorità doganale (cfr. circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 8/D del 19 aprile 2016) sembrano limitative della libertà di circolazione dei servizi all'interno degli Stati e tra gli Stati membri, alla luce, sia della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia degli artt. 56-62 T.F.U.E.-;
- e) sulla proponibilità delle questioni pregiudiziali;
- e1) in relazione all'interesse transfrontaliero (con particolare riferimento alla terza questione pregiudiziale), il collegio evidenzia i potenziali effetti implicati dalla misura restrittiva in esame nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri, ove questi intendano fruire della libertà di circolazione dei servizi (Corte di giustizia UE, 5 dicembre 2013, C-159/12, punti 25 e 26; *idem*, 18 luglio 2013, C-265/12, punto 33; *idem*, 19 luglio 2012, C-470/11, punti 20 e 21 in *Dir. pubbl. comparato ed europeo* 2012, 1681, con nota di DIVERIO, in *Foro amm.-Cons. Stato* 2012, 1768; *idem*, 1° giugno 2010, C-570/07 e C-571/07, punto 40, in *Foro it.* 2011, IV, 90; *idem*, 11 marzo 2010, causa C-384/08, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo* 2010, 1272, con nota di SALERNO, SANTONE, punti 23 e 24), nonché la circostanza per cui la prestazione in discorso, in base a quanto dedotto dalla parte ricorrente, coinvolge nel caso concreto due Stati membri (Italia, quale Stato del prestatore, e Germania, quale Stato di destinazione del servizio);
- e2) le questioni pregiudiziali sollevate sono, secondo i parametri indicati dalla Corte di giustizia: questioni di interpretazione del diritto comunitario; questioni non identiche ad altre già decise dalla Corte di giustizia; questioni rilevanti al fine della decisione del giudizio, atteso che, laddove fosse accertato un contrasto diretto tra la disciplina interna e la disciplina dell'Unione

europea, l'art. 3, comma 3, del d.m. n. 549 del 1992, posto a fondamento del provvedimento impugnato, dovrebbe essere disapplicato;

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- f) sulla figura dello spedizioniere e sub spedizioniere doganale, Corte di giustizia UE sez. IV, 21 dicembre 2016, C-547/15, Interservice d.o.o. Koper c. Horváth (in *Foro it.* 2017, IV, 303), secondo cui la nozione di “spedizioniere” [il quale ha l'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all'art. 96, par. 2, del regolamento (Cee) 2913/92 del consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (Ce) 648/2005 del parlamento europeo e del consiglio, del 13 aprile 2005] deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime;
- g) sul carattere transfrontaliero della controversia quale condizione di ricevibilità della richiesta di rinvio:
- g1) Corte di giustizia UE, sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17 – Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. (oggetto della News US n. 25 del 22 febbraio 2019), in cui la Corte di giustizia torna a ribadire il requisito di ammissibilità delle questioni pregiudiziali aventi ad oggetto contratti pubblici c.d. sotto soglia (questa indicata dall'art. 7, lett. c), della direttiva n. 2004/18/CE), chiarendo che l'intervento interpretativo della Corte è ammissibile solo quando si tratti di disposizioni del diritto europeo che risultino applicabili alla fattispecie oggetto del procedimento principale, a meno che non ricorra, e non sia adeguatamente giustificato dal giudice del rinvio, il c.d. “interesse transfrontaliero certo” della controversia;
- g2) Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 28 maggio 2020, C-17/20, MC (oggetto della News US n. 87 del 25 agosto 2020) in cui la Corte di giustizia ha ribadito che il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. È, pertanto, indispensabile che nella domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale con dimostrazione del collegamento della vicenda contenziosa con il diritto UE;
- g3) Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4970, il quale ha osservato come le argomentazioni svolte (inerenti nel caso di specie l'annullamento in autotutela del provvedimento di riconoscimento della qualifica di “impianto alimentato a fonti rinnovabili - IAFR” di un'azienda agricola) rendessero evidente l'inconferenza e, comunque, l'irrilevanza dell'istanza di rimessione alla Corte di giustizia UE formulata dalla ricorrente. Nell'occasione il giudice di appello ha evidenziato che l'irrilevanza della questione costituisce una deroga legittima all'obbligo di rinvio pregiudiziale sancito dall'art. 267, comma 3, T.F.U.E. a carico delle corti supreme nazionali, richiamando i precedenti della

Corte di giustizia UE, Sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17, nonché Cons. Stato, Sez. IV, ord. 18 settembre 2019, n. 6219;

h) sulle condizioni generali di ammissibilità del rinvio:

h1) Corte di giustizia UE, sez. VI, ordinanza 27 aprile 2023, C-482/2022, GO, UL, KC, PE, HY, EM, Associazione Raggio Verde contro Regione Lazio (oggetto della News UM n. 100 del 24 luglio 2023), che richiama la propria costante giurisprudenza secondo la quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio;

h2) Cons. Stato sez. IV, 11 maggio 2021, n. 3707 (oggetto della News n. 49 del 26 maggio 2021), che ha formulato il rinvio pregiudiziale diretto a verificare la compatibilità con il diritto eurounitario della normativa interna sulle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, nella parte in cui individua le modalità di computo della tariffa per le attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria. Nell'occasione il collegio, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa e le argomentazioni delle parti, ha osservato che in presenza della richiesta di una parte processuale di ottenere, dalla Corte di giustizia UE, l'esatta interpretazione del diritto unionale rilevante ai fini di causa, il giudice di ultima istanza è di regola tenuto a disporre la rimessione alla Corte, fatte salve puntuali e tassative ipotesi.

A parte le ipotesi di controversie fittizie o di questioni puramente ipotetiche, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il dovere di rimessione esula solo in presenza delle seguenti ipotesi, che nella specie non sussistono:

- I) quando la questione sia identica ad altra già affrontata e risolta dalla Corte;
- II) quando la questione inerisca ad un punto di diritto già affrontato e risolto dalla Corte, sia pure nell'ambito di una controversia non meramente ipotetica;
- III) quando la questione, pur non ancora affrontata dalla Corte, sia comunque tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio sull'esatta interpretazione da riconoscere al diritto unionale.